

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 607

Abrogato

Art. 945 cpv. 2

² Se la ditta contiene altri cognomi, se ne deve evincere il cognome del titolare.

Art. 947 e 948

Abrogati

Art. 950

III. Ditte sociali
1. Formazione
delle ditte

¹ Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

² Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

Art. 951

2. Diritto
esclusivo di
usare la ditta
iscritta

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

¹ FF 2014 8039
² RS 220

Art. 953

Abrogato

II

La legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

² Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Art. 101

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACol).

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 titolo finale del Codice civile⁴ si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.

² Agli enti giuridici esistenti le disposizioni della modifica del ... si applicano dalla loro entrata in vigore.

Art. 2

B. Adeguamento delle ditte iscritte

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle disposizioni della modifica del ... possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedono una modifica.

³ RS 951.31

⁴ RS 210

Art. 3

C. Diritto
esclusivo di
usare la ditta
iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retto dagli articoli 946 e 951 del diritto anteriore.

IV

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

